



REGOLAMENTO PER LA BIBLIOTECA

E PER IL MUSEO GOVERNATIVO

23 Marzo 1909

Biblioteca

TITOLO I. -

Formazione = Scopo - Direzione.

Art. 1.

- La Biblioteca Governativa della Repubblica di San Marino si è formata con la Libreria della Casa Valloni e di quella Onofri, e si è venuta a mano a mano ampliando coi libri pervenuti in dono e con tutte quelle opere che la Commissione Amministrativa ha creduto o crederà opportuno di acquistare.

Art. 2.

- Dovrà essere di sussidio all'istruzione che s'impartisce negli istituti scolastici del paese, promuovere la cultura generale, raccogliere tutte le memorie e stampe riguardanti la storia locale.

Art. 3.

- Sarà diretta da un Bibliotecario e da un Vice- Bibliotecario. Il Bibliotecario sarà di nomina del Consiglio Grande e Generale, e così il Vice-Bibliotecario; ma quest'ultimo dietro designazione del Bibliotecario, il quale ha diritto di proporre al Consiglio a tale ufficio persona di sua fiducia.

Art. 4.

- Il Bibliotecario e il Vice-Bibliotecario dipenderanno direttamente dal Congresso degli Studi.

Art. 5.

- L'acquisto dei libri è in facoltà di una Commissione Amministrativa composta del Bibliotecario che funge da Presidente, del Vice-Bibliotecario che ne è il Segretario, di due Professori del Ginnasio-Liceo, uno di lettere e altro di scienze, nominati dal Congresso degli Studi, e dell'Avvocato Fiscale del Foro Sammarinese, di nomina pure del Congresso degli Studi.

Art. 6. Il Bibliotecario e il Vice

-Bibliotecario sono i soli responsabili davanti all'Ecc.mo Governo dei libri loro affidati. Essi riceveranno un'annua gratificazione, e nella distribuzione dei libri potranno anche servirsi di persone di loro fiducia.

Art. 7.

- Sarà loro obbligo di notificare al Commissario della Legge, per gli opportuni provvedimenti, le inosservanze da parte dei tipografi dell'Art.3, della Legge sulla stampa. E così avranno cura di ritirare ogni anno dai Prefetti d'Archivio copia delle pubblicazioni, che eventualmente gli studiosi faranno sui documenti d'Archivio, dalle Segreterie di Stato dagli Uffici Governativi e dagli Enti riconosciuti dalla legge un esemplare di tutte le leggi e degli atti pubblicati a stampa.

Art. 8.

- Si serviranno per l'acquisto dei frutti della dotazione Tucker destinati a tale scopo dalla volontà del testatore, e di quel sussidio ordinario annuo che il Governo crederà di passare in bilancio. L'assegno annuale ordinario in L.53,20 sarà destinato alle spese di pulizia, di rilegatura e di mobilio.

TITOLO II.

Inventari.

Art. 9.

- La Biblioteca dovrà avere due inventari di tutte le opere stampate e manoscritte uno per ordine alfabetico e a schede, l'altro per materie.

Art. 10.

- L'inventario alfabetico a schede sarà distinto per autori o per titoli delle opere e per chiamate. L'inventario per materie sarà sempre per titoli delle opere con una breve descrizione del contenuto.

Art. 11.

- I due inventari si conserveranno con tutti i riguardi, tenendoli sempre al corrente con una appendice annuale per la registrazione delle opere che sopraggiungeranno per acquisto o per dono.

TITOLO III.

Orario e disciplina per la lettura.

Art. 12.

- La Biblioteca resterà aperta al pubblico due giorni della settimana, cioè la Domenica dalle ore 9 alle 12 ed il Mercoledì dalle ore 14 alle 16 nei mesi invernali, e dalle 15 alle 18 nei mesi estivi.

Art. 13.

- La Biblioteca resterà chiusa nei mesi di Luglio e d'Agosto, nei quali mesi si procederà alla verifica dei libri coll'intervento di un delegato nominato dal Congresso degli Studi. Sarà aperta per i forestieri visitatori in tutti i giorni e mesi dell'anno, stabiliti dall'orario del Museo..

Art. 14.

- Il lettore segnerà il proprio nome e cognome e il titolo dell'opera ricevuta in lettura sopra apposito registro; e di contro sarà notata la restituzione.

Art. 15.

- Si daranno a prestito a domicilio, dietro malleveria di soddisfazione dei Bibliotecari, i libri di edizione non rara e quelli che non sono soggetti a frequentare lettura nelle sale della Biblioteca.

Art. 16.

- Non è permesso a nessun lettore di ritirarsi dalla sala senza avere fatto la restituzione del libro, del quale deve sempre rispondere prima della consegna.

Art. 17.

- E' rigorosamente vietato ai lettori di mutilare, sgualcire, sfogliare, macchiare, annotare ecc. i libri, sotto pena della rifazione del prezzo e dell'espulsione per sempre dalla Biblioteca.

Art. 18.

- E' vietato pure qualunque atto che possa distrarre l'attenzione degli studiosi, come il fumare, il conversare, l'alzar la voce, il disputare ecc. ecc.

Art. 19.

- Il Bibliotecario e il Vice-Bibliotecario hanno il dovere di far rispettare il presente regolamento, e di ricorrere anche all'autorità giudiziaria contro i contravventori.

TITOLO IV.

Reclamo contro il servizio.

Art. 20.

- Qualunque frequentatore della Biblioteca ha sempre il diritto di reclamare, quando il pubblico servizio non proceda regolarmente.

Art. 21.

- Dapprima può reclamare allo stesso Bibliotecario Vice- Bibliotecario. In caso di non ottenuta soddisfazione, potrà rivolgersi per iscritto al Congresso degli Studi.

Art. 22.

- Il presente Regolamento, ottenuta la debita approvazione, dovrà rimanere esposto nella sala di lettura.

Pinacoteca e Museo.

TITOLO I.

Art. 1.

- Nei locali attigui alla Biblioteca hanno sede la Pinacoteca e il Museo. In essi stanno raccolti tutti i quadri di pregio, monete, medaglie, figurine, bronzi, oggetti di curiosità e d'arte antichi e moderni, disposti in appositi scaffali e armadi, numerati, inventariati e descritti.

Art. 2.

- Gli enti morali ed i privati cittadini potranno far collocare nelle sale del Museo per un tempo determinato i loro quadri ed oggetti d'arte a titolo di deposito. Il Governo se ne rende responsabile per mezzo degli impiegati addetti.

Art. 3.

- I quadri e gli oggetti degli Enti morali e dei privati saranno muniti di un cartello indicante la proprietà, e registrati in inventario a parte.

Art. 4.

- Ogni quadro ed oggetto di proprietà verrà notato chiaramente sopra apposito registro redatto in duplo con diverse fincature. Nella prima di esse si porrà il numero progressivo dell'oggetto o gruppo, che corrisponderà al cartellino applicato su ciascun oggetto ; nella seconda, il numero degli oggetti, quando si tratta di gruppi; nella terza, la qualità della materia di cui all'oggetto è composto; nella quarta, la descrizione dell'oggetto coi relativi particolari; nella quinta, il nome dei donatori degli oggetti, le operazioni e i mutamenti che saranno per subire gl'Inventari, uno dei quali dovrà essere depositato presso l'Ufficio di Contabilità di Stato per le opportune verifiche.

TITOLO II.

Orario e disciplina per le visite.

Art. 5.

- Il personale addetto al Museo e alla Pinacoteca sarà composto di un Conservatore e di un Vice-Conservatore, che saranno il Bibliotecario e il Vice-Bibliotecario stessi.

Art. 6.

- La Pinacoteca e il Museo staranno aperti al pubblico con lo stesso orario della Biblioteca; fatta eccezione per i forestieri che potranno visitarli dalle ore 10 alle 12 in qualunque giorno dal 1° Aprile a tutto Ottobre.

Art. 7.

- E' rigorosamente vietato di asportare oggetti fuori del Museo e della Pinacoteca per qualsiasi uso, senza il permesso del Congresso degli Studi.

Art. 8.

- E' pur vietato ai visitatori di toccare e rimuovere quadri e soggetti: in caso di rottura e di guasti, saranno tenuti al risarcimento dei danni, e il Conservatore e il Vice-Conservatore potranno anche valersi dei mezzi legali.

Art. 9.

- Nessuno potrà fotografare quadri e soggetti senza permesso dei Conservatori. Ottenuto tale permesso, una copia della fotografia dovrà essere donata alla Pinacoteca e Museo.

Art. 10.

- Gli artisti che vorranno copiare qualche quadro, dovranno ottenere il permesso dal Congresso degli Studi.

Art. 11. I reclami si faranno prima al Conservatore, e in caso di non ottenuta soddisfazione al Congresso degli Studi a mezzo dei Deputati agli Studi.

Disposizione finale.

Il presente Regolamento per la Biblioteca e per il Museo governativo acquisterà forza di legge obbligatoria dal giorno in cui ne sarà fatta la legale pubblicazione nei soliti pubblici luoghi.